



PARERE MOTIVATO
n. 168 del 15 DICEMBRE 2015

**Oggetto: Comune di BARDOLINO (VR). Variante n. 3 al Piano degli Interventi.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.



ESAMINATA la documentazione trasmessa dallo Studio PPS Architetti Associati con nota del 04/09/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 361446 del 09/09/2015, sotto elencata, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Bardolino (VR):

- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Supporto informatico;
- Tavola piani volumetrico;
- Tavola planimetria.

CONSIDERATO da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 386632 del 28/09/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione pervenuta dal Comune di Bardolino (VR) con pec prot. n. 15510 del 29/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 389105 del 29/09/2015, con la quale ha fatto pervenire:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2015;
- Dichiarazione del Responsabile di Area attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che con nota prot n. 399970 del 06/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Azienda Ulss n. 22 Bussolengo
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

CONSIDERATO che con nota prot n. 386632 del 28/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

CONSIDERATO che con nota prot n. 404402 del 08/10/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta integrazioni Vinca.

VISTA la nota del progettista - pec acquisita al prot. regionale n. 467766 del 17/11/2015 – con la quale ha fatto pervenire le controdeduzioni riguardanti il parere espresso dall'ULSS n. 22 - prot. n. 62094 del 09/11/2015 -.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'ARPAV - Dipartimento di Verona - con pec prot. n. 100944/2015 del 15/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 416156 del 15/10/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale si evidenzia che l'intervento viene a situarsi in una zona di ristagno idrico e potrebbe produrre effetti negativi sulla falda superficiale.



- L'AULSS n. 22 con pec prot. n. 62094 del 09/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 457353 del 10/11/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale si esprimono rilievi di carattere igienico-sanitario. In merito a tale parere il progettista con nota pec acquisita al prot. regionale n. 467766 del 17/11/2015 ha fatto pervenire nota in cui controdeduce a quanto riportato nel parere ULSS, richiamando quanto riportato nel RAP.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.166/2015 in data 21.10.15, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.166/2015 IN DATA 21.10.15:

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 3 al Piano degli Interventi - Ampliamento attività produttive fuori zona "Enoitalia s.p.a.", nel Comune di Bardolino (VR).

Pratica 3095

Codice SITI NATURA 2000: IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda", IT3210018 "Basso Garda";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatto dall'arch. Marco Tropina, acquisito al prot. reg. con n. 418539 del 16/10/2015;

PRESO ATTO che lo studio di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza fa riferimento alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che la dichiarazione al termine della selezione preliminare non è rispondente alle disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014;

CONSIDERATO che la presente istruttoria tecnica è condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 conseguenti alla Variante al Piano degli Interventi (P.I.) relativa alla Scheda progetto D1.1 – 3/2 denominata "Enoitalia S.p.a." in Località Calmasino, ampliando il perimetro della Scheda progetto D1.1 – 3/2 di 25422 m²;

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi di sistemazione a verde siano impiegati esclusivamente specie autoctone, di origine certificata, e ecologicamente coerenti con la flora locale;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

VERIFICATO che il dato vettoriale previsto ai paragrafi 2.2 e 2.3 dello studio è mancante;

RITENUTO che il dato vettoriale previsto ai paragrafi 2.2 e 2.3 debba essere correttamente completato;

PRESO ATTO e VERIFICATO che gli interventi in argomento ricadono all'esterno dei siti della rete Natura 2000;



PRESO ATTO che, per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi, il dominio spaziale e temporale risulta in parte stimato in ragione di un giudizio esperto;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento non ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi habitat o specie di interesse comunitario;

PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti nei confronti delle specie sono valutati come non significativi;

CONSIDERATO che, nello studio esaminato, la valutazione della variazione del grado di conservazione delle specie ritenute vulnerabili al progetto in argomento non è riferita ai suddetti sottocriteri (in quanto non è espressa né la relativa valenza a livello locale e né l'entità della stessa variazione) e che lo stesso giudizio formulato è di tipo esperto in quanto il metodo utilizzato non è documentabile rispetto alla letteratura scientifica di riferimento e non fornisce una misura della variazione del grado di conservazione;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "32211 - Arbusteto" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

RITENUTO che a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive da parte del personale qualificato, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro un anno dalla conclusione dei lavori (per gli aspetti legati alla realizzazione degli interventi previsti);

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:

- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza non risponde alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e manca la conformità del dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 2.2 e 2.3 della selezione preliminare
- i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di



conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del progetto in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione;
3. di provvedere per le aree a verde all'impianto di specie autoctone e di origine certificata coerenti con gli ecosistemi localmente presenti;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
6. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, entro un anno dalla conclusione dei lavori;
7. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
10. di trasmettere all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a. il dato vettoriale per tutti gli elementi da trattarsi ai punti 2.2 e 2.3 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE);

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'arch. Marco Tropina, il quale dichiara che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti di Importanza Comunitaria IT3210007 e IT3210018",



ESPRIME

un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 3 al Piano degli Interventi - Ampliamento attività produttive fuori zona "Enoitalia s.p.a.", nel Comune di Bardolino (VR)

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- il dato vettoriale per tutti gli elementi da trattarsi ai punti 2.2 e 2.3 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE)."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.166/20115 del 14.10.15, ritiene che la variante al Piano degli Interventi in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepiti gli approfondimenti indicati nel parere dell'ARPAV nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 3 al Piano degli Interventi in Comune di Bardolino (VR), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepiti gli approfondimenti indicati nel parere dell'ARPAV, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

Considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.